



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gaeta**

Ordinanza n° 14 / 2011

Il Capo del Circondario Marittimo di Gaeta,

- VISTA** la nota prot. n° 0559 in data 01.02.2011 con la quale l'Ufficio Locale Marittimo di Ponza ha richiesto a questa Autorità Marittima di valutare l'opportunità di stilare un regolamento di sicurezza per il Porto di Ponza che raccolga i vari provvedimenti già esistenti a livello locale, adeguandosi alle attuali necessità, come accertate sulla sorta dell'esperienza maturata e le correlate esigenze di proficua e fattibile vigilanza;
- VISTE** le proprie Ordinanze n° 16/84 del 30.05.1984, n° 18/99 in data 12.04.1999 (concernente il regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili, dei galleggianti, delle unità da diporto e da pesca nel porto di Ponza), n° 11/05 del 08.03.2005, n° 27/06 in data 23.03.2006, n° 61/07 in data 16.05.2007 (modifica dell'ord. 18/99);
- VISTA** la propria Ordinanza n° 09/07 in data 31.01.2007 che applica il Regolamento di sicurezza per l'uso di fonti di calore a bordo ed in ambito portuale nel Circondario Marittimo di Gaeta;
- VISTE** le proprie Ordinanze n° 76/2004 in data 30.08.2004 (che disciplina il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi) e la n° 08/2011 in data 31.01.2011 (che ne modifica l'all. 1);
- VISTE** l'ulteriore nota n° 0573 in data 01.02.2011 con la quale l'Ufficio Locale Marittimo di Ponza ha richiesto l'emanazione di un provvedimento ordinatorio che detti le norme di sicurezza in ordine agli accosti delle unità che effettuano collegamenti marittimi di linea;
- RITENUTO** condivisibile il proposito dell'Ufficio Locale Marittimo di Ponza e quindi opportuno raccogliere in un unico regolamento tutte le ordinanze/disposizioni concernenti il Porto di Ponza, come adeguate alle attuali esigenze;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire i primari interessi della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza portuale in genere;
- VISTE** le pertinenti norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art.1

A decorrere dal 14.03.2011 è approvato e reso esecutivo il nuovo **"Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Ponza"**, allegato alla presente ordinanza di cui fa parte integrante.

Art.2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguibili, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, a norma degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione agli albi del Comune di Ponza, della Capitaneria di Porto di Gaeta, dell'Ufficio Locale Marittimo di Ponza e degli Uffici Marittimi di Anzio, Terracina e Formia e sui relativi siti web istituzionali.

Art.3

Le Ordinanze citate in premessa, e le disposizioni regolamentari emanate da questa Autorità Marittima eventualmente in contrasto con il presente Regolamento, sono abrogate.
Gaeta, 04.03.2011

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Francesco TOMAS



REGOLAMENTO DI SICUREZZA E DEI SERVIZI MARITTIMI DEL PORTO DI PONZA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento si applica al porto di Ponza ed alla relativa rada, ricompresa tra il fanale rosso, ubicato sulla testata del molo di sopraflutto, e il fanale verde, ubicato sul caseggiato "Scoglio della Ravia", e disciplina l'uso delle aree libere all'uso pubblico ad esclusione di quelle assentite in concessione dal competente Organo Amministrativo.

Art. 2 (Navigazione in ambito portuale e rada)

La navigazione in ambito portuale ed entro 0,5 miglia nautiche (926 metri) di distanza dall'imboccatura del porto deve avvenire alla minima velocità consentita per la manovra in sicurezza e per il buon governo della nave e comunque non deve essere superiore ai **5 (cinque) nodi**.

Art. 3 (Movimento di unità da traffico mercantile in ambito portuale)

Qualsiasi spostamento di unità da traffico mercantile da un posto di ormeggio ad un altro, anche lungo la stessa banchina, deve essere autorizzato dal Comandante del Porto che ha la facoltà di regolare tali movimenti.

Art. 4 (Ingresso, uscita e movimento unità a vela)

Le unità a vela con motore ausiliario, in arrivo, movimento e partenza dal ed all'interno del porto devono impiegare la propulsione meccanica nel tratto compreso tra l'imboccatura del porto ed il punto di accosto.

Art. 5 (Precedenze e richieste approdo)

- 1) Tutte le unità che intendono sostare nella rada di Ponza devono dare fondo nella posizione loro assegnata.
- 2) E' altresì fatto divieto a qualunque unità di stazionare nello specchio acqueo portuale nei dieci minuti antecedenti l'arrivo e la partenza delle motonavi/aliscafi che effettuano servizi di linea con il Porto di Ponza.
- 3) Tutte le unità in arrivo nel porto di Ponza, ad esclusione del naviglio da pesca con porto base a Ponza ed il naviglio da diporto, devono comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Ponza, via radio (canale 16 VHF e successiva comunicazione su altro canale marittimo VHF indicato dalla Sala Operativa), tutte le notizie necessarie per consentire alla predetta Autorità Marittima di valutare che il richiesto ormeggio avvenga in sicurezza e sia compatibile con le attività in corso nell'ambito portuale.



- 4) E' vietato a qualsiasi unità adibita al trasporto passeggeri e/o da traffico in genere di ormeggiarsi alle banchine del porto di Ponza nonché di mettersi alla fonda nell'ambito portuale senza l'autorizzazione del Comandante del Porto.
- 5) I posti di ormeggio sono assegnati dall'Autorità Marittima, tenendo conto delle caratteristiche delle navi e delle operazioni commerciali da effettuare. A tale scopo, le comunicazioni di accosto dovranno pervenire all'Ufficio Locale Marittimo di Ponza almeno **48 (quarantotto) ore** prima dell'orario di previsto arrivo della nave; eventuali e contingenti situazioni saranno valutate dal Comandante del Porto, in relazione alle esigenze del traffico portuale, alla necessità di garantire la sicurezza della navigazione ed il regolare traffico delle unità passeggeri che operano stabilmente nel porto.
- 6) Tutte le variazioni agli orari d'approdo stabiliti dall'Autorità Marittima dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Locale Marittimo che valuterà la contingente situazione al fine di porre in essere le necessarie misure per la tutela della Sicurezza della Navigazione e il regolare svolgimento del traffico portuale.

Art. 6 **(Modalità d'ormeggio)**

- 1) Il tipo di ormeggio delle navi è stabilito dal Comandante del Porto. I cavi di ormeggio devono essere dati volta soltanto alle bitte e/o agli anelli di cui sono dotate le banchine ed in caso di cattivo tempo dovranno essere rinforzati.
- 2) Tutte le manovre di ormeggio e disormeggio delle unità navali devono essere preventivamente autorizzate dal Comandante del Porto e dovranno avvenire a "lento moto" al fine di evitare il fenomeno della risacca nello specchio acqueo portuale.
- 3) I movimenti delle navi sono disposti dal Comandante del Porto, salvo casi eccezionali in cui è data facoltà ai Comandanti delle navi per scongiurare un pericolo imminente o per limitare le conseguenze di un pericolo in atto.
- 4) I movimenti disposti per motivi di sicurezza o per esigenze militari sono ordinati dal Comandante del Porto e le relative spese sono a carico della nave spostata.
- 5) E' fatto divieto alle navi che trasportano "sostanze nocive" o "prodotti chimici" allo stato liquido o gassoso, come definite dalla SOLAS 74 e dalla MARPOL 73/78 di fare ingresso nelle acque portuali di Ponza.
- 6) Gli accosti delle navi che effettuano anche le operazioni di imbarco e sbarco di "merci pericolose" sono autorizzate, di volta in volta, dal Comandante del Porto che stabilisce il luogo, il periodo e le prescrizioni da osservare nel compimento di tali operazioni.
- 7) Durante la manovra di ormeggio delle navi e/o aliscafi in banchina tutti i mezzi e le persone non espressamente autorizzate dovranno mantenersi a debita distanza dal ciglio banchina fino al termine delle operazioni di sbarco delle merci e dei passeggeri;
- 8) Lungo i tratti di banchina, sono vietati la sosta e il traffico veicolare e pedonale, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività in concomitanza con le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità navali, fatta eccezione per il personale autorizzato.

Art. 7 **(Sicurezza per le unità in porto)**

Durante la sosta nel porto di Ponza le unità dovranno:

- 1) mantenere un efficiente servizio di guardia, da rafforzare in caso di avverse condizioni;
- 2) mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi;
- 3) mostrare i fanali e i segnali previsti dalla "COLREG 72";



- 4) emettere, in caso di limitata visibilità, i segnali acustici previsti dalla "COLREG 72" (solo per navi alla fonda);
 - 5) mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF;
 - 6) assicurare la presenza a bordo del comandante o di altra persona in possesso di abilitazione al comando e di tutti i membri dell'equipaggio necessari per effettuare, in sicurezza, qualsiasi manovra.
- E' facoltà dell'Autorità Marittima disporre, qualora ritenuto necessario ed opportuno, il movimento di qualsiasi unità alla fonda.

Art. 8 **(Punti di ormeggio alla fonda interno porto)**

Periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre:

- 1) E' possibile ormeggiare alla fonda, all'interno del porto, unità da diporto nell'area di mare delimitata dalle boe posizionate nelle seguenti coordinate:
F1 – Lat. 40° 53.85' N - Long. 012° 57.76' E
F2 – Lat. 40° 53.85' N - Long. 012° 57.64' E.
F3 – Lat. 40° 53.86' N - Long. 012° 57.68' E;
F4 – Lat. 40° 53.79' N - Long. 012° 57.68' E
- 2) Il Comune di Ponza è incaricato di verificare l'esatta posizione delle boe secondo le coordinate suddette e di curarne l'eventuale riposizionamento;
- 3) Il Comandante del Porto è incaricato di verificare le condizioni e le modalità inerenti l'ormeggio all'interno della zona sopra individuata, tenendo conto del traffico portuale e delle condizioni meteo marine.

Periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 marzo:

- 1) E' possibile ormeggiare alla fonda, all'interno del porto, unità da diporto nell'area di mare posta a ponente della congiungente Punta Giancos – Punta S. Maria;

Art. 9 **(Alaggio e varo)**

E' fatto obbligo per chiunque intenda effettuare attività di alaggio e varo, nel porto di Ponza, di rispettare le seguenti procedure:

- a) per le unità da diporto, ad opera di ditte iscritte ex art. 68 Cod. Nav., occorre effettuare la prevista comunicazione presso l'Autorità Marittima;
- b) per tutte le altre tipologie di unità occorre effettuare l'istanza per il rilascio della prevista autorizzazione del Comandante del Porto.

Art. 10 **(Ormeggio unità in disarmo)**

E' vietato l'ormeggio nel porto di qualsiasi tipo di unità navale in disarmo, salvo i casi di cui al punto "5" art. 3 CAPO II del presente regolamento, ed è altresì vietato l'abbandono di qualsivoglia unità all'interno del porto stesso.

In caso di violazioni l'Autorità Marittima si riserva di procedere secondo gli artt. 507 e 508 del Cod. Nav. fermo il disposto degli artt. 72 e 73 dello stesso Codice.



Art. 11
(Divieto di ancoraggio)

E' vietata la sosta e l'ancoraggio in prossimità dell'imboccatura del Porto di Ponza.

Art. 12
(Divieto di balneazione e di pesca in porto)

Nelle acque portuali e nelle sue prossimità è vietata la balneazione e la pesca comunque esercitata.

Art. 13
(Attività vietate all'interno del porto)

Nelle acque portuali ed in prossimità dell'imboccatura del porto è vietato l'esercizio delle seguenti attività:

- navigazione con tavole a vela o kite surf, navigazione con iole, pattini o comunque unità a remi in genere, attività sportive di qualsiasi genere salvo deroghe specifiche dell'Autorità Marittima.

Art. 14
(Servizio Ormeggiatori)

Disciplinato dall'Ordinanza n° 18/09 in data 18.03.2009 della Capitaneria di Porto di Gaeta.

Art. 15
(Servizi subacquei)

E' fatto obbligo a tutte le Ditte/Società, autorizzate ad esercitare attività subacquee in ambito portuale, di comunicare con il dovuto anticipo, il tipo e luogo di intervento, orario e tempo d'immersione.

Art. 16
(Noleggio e locazione)

- 1) Tutte le unità adibite a noleggio e locazione dovranno essere adeguatamente contrassegnate dai seguenti elementi di individuazione apposti sulla fiancata dello scafo:
 - nome della ditta che svolge la predetta attività;
 - numero progressivo di individuazione dell'unità seguito dal numero totale delle unità in possesso della ditta (es. ROSSI 01/10).
- 2) Coloro che esercitano il noleggio e locazione di unità da diporto in prossimità dell'ormeggio di navi/aliscafi che effettuano servizio di linea devono sospendere la predetta attività almeno dieci minuti prima dell'arrivo e riprenderla al completamento delle manovre di ormeggio. Analogamente l'attività dovrà essere sospesa almeno dieci minuti prima della partenza e riprenderla allorquando la nave/aliscafo in servizio di linea avrà lasciato l'ambito portuale.



Art. 17

(Uso di fonti di calore a bordo ed in ambito portuale)

Disciplinato dall'Ordinanza n. 09/07 in data 31/01/2007 che approva e rende esecutivo il *"Regolamento di sicurezza per l'uso di fonti di calore a bordo ed in ambito portuale nel Circondario Marittimo di Gaeta"*.

Art. 18

(Conferimento rifiuti prodotti da navi)

Disciplinato dall'Ordinanza n. 76/04 in data 30/08/2004 e ss.mm.ii che regola il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi.

Art. 19

(Bunkeraggio)

Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, si intende per "Bunkeraggio" ogni operazione di rifornimento di olio combustibile, benzina e/o gasolio a unità navali in genere che si trovino ormeggiate nel porto di Ponza.

Art. 19.1 - Campo di applicazione

Il bunkeraggio in ambito portuale può essere effettuato:

- a mezzo dei distributori fissi in prossimità degli stessi;
- in casi eccezionali e qualora risulti non possibile la modalità principale sopra indicata, a mezzo autobotti.

Art. 19.2 - Modalità di bunkeraggio

Le operazioni di bunkeraggio non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

Le operazioni di rifornimento dei distributori fissi con autobotti possono essere eseguite senza particolari limitazioni in ore diurne. Nel caso di operazioni in ore notturne la zona deve essere invece adeguatamente illuminata per tale finalità. L'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n° 186 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante le operazioni di bunkeraggio, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e gli addetti alle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima che provvede a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.

L'obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

Sono a carico del fornitore del servizio o della nave a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata. Le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate solo dalle ditte a cui sia stata rilasciata apposita concessione, se effettuate tramite distributore fisso in banchina, o che abbiano effettuato la prevista



comunicazione di inizio/prosecuzione attività ex art. 68 Cod.Nav., se effettuate con mezzi terrestri, come disciplinata con ord. 05/11 in data 14.01.2011.

Art. 19.3 - Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità delle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare tra loro integrità come previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e il Demanio Marittimo n°105 del 21 settembre 2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati, è richiesto per le manichette acquistate dopo il 1° luglio 2002.

Art. 19.4 - Rifornamento a mezzo di autobotti ovvero a mezzo di distributori mobili conformi al D.M. 19.03.1990.

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti o a mezzo di distributori mobili possono essere consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso > 60° C.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte sono sottoposte a preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima. Tali operazioni possono essere consentite solo nelle aree portuali e con le limitazioni individuate nell'art. 19.2 del presente Regolamento.

Il comandante della Nave che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte dovrà presentare all'Ufficio Locale Marittimo di Ponza, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto all'orario di previsto inizio delle operazioni, una istanza in duplice copia, di cui una in bollo.

La richiesta di cui sopra potrà essere avanzata in nome e per conto del comandante della Nave dall'Agenzia Marittima raccomandataria della nave, ovvero dalla Società armatrice, qualora le esigenze di tempestività non consentano al comando di bordo la formalizzazione della richiesta in tempo utile. In tal caso l'istanza dovrà comunque essere regolarizzata a mezzo della controfirma del comandante della nave prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio. In assenza della controfirma del comandante della nave l'istanza sarà ritenuta nulla e non potrà avere ulteriore seguito.

Nella istanza il comandante della nave deve attestare di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento, dando espressamente atto che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni di efficienza e pronti all'impiego.



Il comandante della nave deve altresì indicare le generalità complete e la qualifica rivestita a bordo del membro dell'equipaggio indicato quale responsabile della vigilanza durante le operazioni di bunkeraggio.

Alla domanda deve essere allegata:

- l'istanza presentata al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
- l'attestazione del titolare della Ditta che provvede al bunkeraggio tramite autobotte, con la quale si dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento;
- comunicazione ai sensi del Decreto Legislativo 6 Novembre 2007 n. 205 in relazione al tenore di zolfo per i combustibili marini;

Il bunkeraggio sarà autorizzato mediante rilascio di apposita Autorizzazione.

Devono inoltre essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte; è vietata la contemporanea presenza sottobordo delle navi di più di 1 (una) autobotte;
- b) la ditta rifornitrice, prima di inviare l'autobotte, dovrà assicurarsi che il Comando di bordo sia in possesso dell'Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Ponza;
- c) l'autobotte impiegata per il bunkeraggio deve recarsi sottobordo solo quando la nave è pronta a ricevere il rifornimento, allontanandosi immediatamente dopo aver ultimato le operazioni;
- d) le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- e) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo; devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti); la squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- f) durante le operazioni di rifornimento in ore notturne devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminamento di 10 lux;
- g) le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno;
- h) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
- i) tra l'autobotte, ovvero distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- j) nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;
- k) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte, ovvero distributore mobile, per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee; la zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; con oneri a carico del rifornitore;
- l) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati, a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della



capacità non inferiore a litri 10 ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;

- m) durante l'esecuzione delle operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte dovrà essere assicurato apposito servizio di vigilanza antincendio a terra. Tale servizio dovrà essere assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con 1 (una) squadra composta da almeno 3 (tre) unità. Per operazioni di bunkeraggio di particolare complessità l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di prescrivere una diversa composizione del numero minimo della squadra e dei mezzi antincendio da impiegare, sentita la Commissione locale di cui all'art. 48 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- n) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento; il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in casi di emergenza;
- o) le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- p) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 (due) estintori di tipo omologato;
- q) durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali; eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento;
- r) l'apparato radar di bordo deve essere spento;
- s) il comandante dell'unità rifornita deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza navale e/o portuale e pertanto l'equipaggio necessario deve permanere a bordo per tutta la durata delle operazioni.

Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte, in condizioni diverse da quelle prescritte (es: con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo).

Art. 19.5 - Rifornimento a mezzo di distributori fissi in banchina.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

- a) i distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n° 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
- b) durante il rifornimento non deve essere svolto alcun tipo di operazione commerciale;
- c) le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- d) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno e successive modifiche.



- e) i motori di propulsione delle unità rifornite devono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- f) in prossimità della zona di bunkeraggio, per un raggio di metri 15 (quindici), per tutta la durata delle operazioni, e a bordo dell'unità rifornita, non possono essere eseguiti lavori o operazioni di alcun genere che comportino l'uso di fiamme libere, fonti di calore o che possano provocare scintille;
- g) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- h) obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore;
- i) il bunkeraggio deve essere effettuato singolarmente per ciascuna unità, con il divieto di ormeggi "a pacchetto" di più unità da rifornire;
- j) gli addetti ai distributori fissi devono impedire che persone estranee si avvicinino alla zona del bunkeraggio con sigarette accese o con altri fuochi o fonti di calore che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
- k) durante le operazioni di bunkeraggio nessun'altra unità può transitare nello specchio acqueo circostante ad una distanza inferiore a 10 (dieci) metri dall'impianto, o comunque a velocità tale da creare fenomeni di risacca che possano generare particolari movimenti dell'unità che sta effettuando il bunkeraggio;
- l) le unità navali intente ad operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno;
- m) il comandante dell'unità rifornita deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale, e pertanto l'equipaggio deve permanere a bordo per tutta la durata delle operazioni;
- n) i concessionari e i Gestori degli impianti fissi dei carburanti sono in ogni caso tenuti ad adottare tutte le precauzioni, anche a mezzo dei propri preposti, per evitare lo sversamento dei combustibili in banchina e/o in mare;
- o) Durante lo svolgimento delle operazioni dovrà essere apposta idonea segnaletica, a cura della società rifornitrice, attestante il divieto di fumo e di uso di fiamme libere ("Vietato fumare e fare uso di fiamme libere-Operazioni di Rifornimento in corso"). Parimenti l'area riservata alle operazioni dovrà essere opportunamente e visibilmente transennata.

Art. 19.6 - Rifornimento dei distributori fissi, sistemati in banchina.

Il rifornimento dei distributori fissi in banchina può essere effettuato esclusivamente tramite autobotti nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

La zona circostante l'area del travaso deve essere delimitata con una recinzione anche mobile su cui saranno sistemati cartelli recanti la scritta "Vietato fumare e fare uso fiamme libere" in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee.

Art. 19.7 - Esenzioni

Il presente Regolamento non si applica alle navi militari, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento.



Art. 19.8 - Disposizioni finali

Ferma restando la responsabilità del Comando di bordo e della ditta rifornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nel presente Regolamento, il Comandante del Porto si riserva ogni più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza portuale durante le operazioni di bunkeraggio.

Art. 19.9 - Norme per la prevenzione degli incendi.

Disciplinato dalla monografia antincendio del porto di Ponza con relativo piano di esercitazione.

Art. 20 (Viabilità in ambito portuale)

- 1) Considerato che l'Autorità marittima ha una competenza generale in materia di sicurezza e polizia dei porti, la circolazione veicolare in ambito portuale non deve costituire intralcio o pericolo al regolare svolgimento delle operazioni portuali, connesse alle esigenze dello scalo marittimo che rimangono prioritarie. E' fatto assoluto divieto, per le persone e i veicoli, sostare o transitare nelle vicinanze delle banchine ove sono in corso operazioni di ormeggio e disormeggio di navi, ad eccezione del personale addetto a tali operazioni. E' vietato sostare o transitare nel raggio di azione dei mezzi meccanici che operano in ambito portuale, davanti ai depositi carburanti e comunque lungo il ciglio- banchina. La sosta è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
- 2) Lungo la banchina del Molo Musco è consentito il transito dei soli veicoli, preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima. I veicoli che potranno accedere nella zona consentita dovranno transitare a velocità limitata e comunque tale da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e/o delle cose.
- 3) In deroga alle limitazioni di cui al precedente punto, l'autocisterna per il rifornimento del gasolio S. I. F. al distributore ubicato sul Molo Musco e le autogru appartenenti a ditte iscritte nel registro di cui all'articolo 68 Cod. Nav. per lo svolgimento dell'attività di alaggio e varo di imbarcazioni, potranno transitare sull'intero molo a passo d'uomo e lontano dal ciglio banchina previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Art. 21 (Deroghe)

Sarà cura dell'Autorità Marittima valutare eventuali e contingenti situazioni che implicino deroghe al presente Regolamento.



CAPO II – DISCIPLINA ORMEGGI

Art. 1

(Disciplina ormeggi Banchina Molo Musco)

- 1) Il tratto di banchina compreso tra la 1^a e la 2^a bitta - a partire dalla radice del Molo Musco - ed il tratto di banchina sporgente ubicato tra radice Molo Musco e Scalo Mamozio, è destinato all'attracco di tender per il tempo necessario all'imbarco/sbarco di persone.
- 2) dalla 2^a alla 7^a bitta - a partire dalla radice del Molo Musco - per metri lineari 45 (quarantacinque) l'ormeggio è riservato ai mezzi navali della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia e della Marina Militare con espresso divieto di utilizzo dello stesso da parte di soggetti terzi.
- 3) dalla 7^a alla 10^a bitta - a partire dalla radice del Molo Musco - l'ormeggio è riservato alle unità di linea che effettuano il trasporto di passeggeri, aventi una lunghezza non superiore a metri 40 (quaranta).
Inoltre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle 06.00 del giorno successivo dalla 7^a alla 8^a bitta è consentito l'ormeggio di unità da pesca, nel periodo compreso tra il 30 settembre ed il 1° maggio.
Infine, dalle ore 19.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, è consentito l'ormeggio ad unità che svolgono il servizio di trasporto passeggeri nell'ambito delle isole Pontine, previa espressa autorizzazione del Comandante del Porto.
- 4) Dalla 8^a alla 10^a bitta - a partire dalla radice del Molo Musco - è consentito, nelle ore diurne e senza intralciare le operazioni delle unità navali che effettuano il trasporto di passeggeri di cui al punto "3", l'ormeggio alle unità da diporto e da pesca che dovranno effettuare le operazioni di rifornimento di gasolio agevolato (SIF) per lo stretto tempo necessario alle suddette operazioni, previa comunicazione con congruo anticipo al Comandante del Porto dell'orario previsto delle operazioni da parte della Società che gestisce l'impianto fisso sulla banchina.
- 5) Dalla 11^a alla 18^a bitta - a partire dalla radice del Molo Musco - l'ormeggio è riservato agli aliscafi e mezzi simili che effettuano collegamenti di linea per il servizio di trasporto passeggeri.
- 6) Nel tratto di banchina compreso tra 7^a e la 18^a bitta, di cui sopra, è consentito l'ormeggio di:
 - natanti ed imbarcazioni da diporto in transito;
 - unità che svolgono il servizio di trasporto passeggeri nell'ambito delle isole Pontine;dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, previa espressa autorizzazione del Comandante del Porto, e comunque dopo l'arrivo dell'ultimo aliscafo che effettua servizio di linea, salva la facoltà del Comandante del Porto di consentire una maggiore permanenza per comprovate esigenze tecnico - nautiche ovvero casi di forza maggiore.
Le predette unità dovranno ormeggiarsi di punta con l'ausilio dell'ancora e comunque in modo tale da non ostacolare la manovra evolutiva delle motonavi che entrano e/o escono dal porto di Ponza. Dovrà altresì essere assicurata la presenza a bordo di personale in grado di manovrare l'unità in caso di emergenza o comunque su richiesta dell'Autorità Marittima ed eventualmente in possesso delle prescritte abilitazioni.
- 7) In casi eccezionali e per avverse condizioni meteo marine, tra l'11^a e la 18^a bitta, previa espressa autorizzazione del Comandante del Porto, potrà ormeggiare la nave cisterna.



- 8) Dalla 18^a alla 21^a bitta - a partire dalla radice del Molo Musco - l'ormeggio è riservato, dal 01 maggio al 30 settembre, alle unità che svolgono il servizio di trasporto passeggeri nell'ambito delle isole Pontine.

Art. 2

(Disciplina ormeggi Caletta ed area adiacente)

Il tratto di banchina sito in Località Caletta e l'area demaniale marittima adiacente sono destinati all'ormeggio di natanti da diporto.

Art. 3

(Disciplina ormeggi Banchina Di Fazio)

- 1) Il tratto di banchina compreso tra lo scalo Mamozio e fino alla 5^a bitta della Banchina Di Fazio - nel periodo 1° maggio / 30 settembre - è destinato all'ormeggio delle unità da diporto adibite a noleggio e locazione e a diving.
- 2) Il tratto di banchina compreso tra la 5^a e la 11^a bitta della Banchina Di Fazio è riservato all'ormeggio delle unità da pesca.
- 3) Nel tratto di banchina compreso tra la 1^a e la 11^a bitta della Banchina Di Fazio, durante il periodo invernale compreso tra il 1 ottobre ed il 30 aprile, è consentito l'ormeggio di unità in disarmo e precisamente tra la 1^a e la 5^a bitta alle unità che svolgono il servizio di trasporto passeggeri nell'ambito dell'isola di Ponza e tra la 5^a e l' 11^a bitta alle unità pesca, previa nomina del soggetto responsabile della guardiania da nominare prima del disarmo dell'unità (giusto quanto disposto dall'art. 74 Cod. Nav.)
- 4) La testata del piccolo molo compreso tra banchina Di Fazio e lo scalo Punta Bianca è destinato all'imbarco/sbarco di persone da natanti da diporto.

Art. 4

(Disciplina ormeggi Banchina Punta Bianca e scalo Punta Bianca)

- 1) Lo scalo d'alaggio Punta Bianca, compreso tra banchina di Fazio e banchina Punta Bianca, è riservato all'alaggio/varo di natanti da diporto ed eventuale sosta per un tempo ritenuto congruo dal Comandante del porto, in relazione alle esigenze operative dello scalo stesso, e previa espressa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Ponza.
- 2) Il tratto di banchina "Punta Bianca", compreso tra la 1^a e la 2^a bitta - a partire dalla scalo Punta Bianca - è riservato all'ormeggio di punta, delle unità da traffico che effettuano servizio di linea.
- 3) Il tratto di banchina compreso tra la 2^a e la 3^a bitta - a partire dallo scalo Punta Bianca - viene utilizzato dalle navi/aliscafi che effettuano servizio di linea nel periodo estivo, ed inoltre, dal periodo 1° maggio al 30 settembre, utilizzato dalle unità che svolgono servizio di trasporto passeggeri nella tratta porto-spiaggia del Frontone.
- 4) Sul tratto di banchina compreso tra la 2^a e la 3^a bitta le unità da pesca possono, salvo diversa disposizione dell'Autorità Marittima, effettuare operazioni di sbarco del pescato dalle ore 04.00 alle ore 08.00.
Inoltre dalle ore 05.30 alle ore 08.00, salvo diversa disposizione dell'Autorità Marittima, è consentito effettuare operazioni di alaggio/varo unità, previa comunicazione scritta all'Ufficio Locale Marittimo di Ponza;
- 5) Il tratto di banchina che va dalla 3^a bitta per 15 metri in direzione punta S. Antonio è destinato, in via preferenziale, all'ormeggio delle unità che effettuano il rifornimento di carburante per il tempo necessario per lo stesso, da eseguirsi esclusivamente in ore diurne.



CAPO III – DISCIPLINA DEGLI ACCOSTI DELLE UNITA' DI LINEA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Capo III regola i profili di sicurezza portuale connessi agli accosti delle unità di linea alle banchine del Porto di Ponza. Per i detti profili dovrà tenere debito conto il competente Organo regionale ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione dei collegamenti marittimi di linea alle società/compagnie di navigazione richiedenti.

Art. 2 (Ingresso, uscita e movimento)

E' fatto obbligo alle unità che effettuano servizi di linea di rispettare gli orari prestabiliti dal competente Organo regionale e riportati in apposito "quadro-accosti".
Le stesse unità dovranno rispettare i seguenti intervalli temporali dettati ai fini della sicurezza portuale:

1. sosta obbligatoria all'ormeggio per un periodo di almeno **30 minuti** per le navi traghetto;
2. sosta obbligatoria all'ormeggio per un periodo di almeno **15 minuti** per le unità veloci.

Fermo restando i periodi di sosta in banchina di cui al precedente comma, gli accosti tra un'unità ed un'altra devono essere intervallati in modo che fra gli stessi intercorra, per ogni partenza e/o arrivo, un tempo di almeno **20 minuti** per le navi traghetto, e almeno **10 minuti** per le unità veloci.

Art. 3 (Comunicazioni)

Eventuali ritardi nelle partenze dovranno essere preventivamente autorizzate, anche tramite VHF in casi urgenti, dall'Autorità Marittima e successivamente giustificati dal Comando di bordo presentando l'estratto di giornale nautico.

L'unità in ritardo non avrà la precedenza all'ormeggio/disormeggio rispetto ad un'altra nave in orario.

Una nave che resta in sosta inoperosa deve lasciare libero l'ormeggio se destinato all'accosto di nave in prossimo arrivo.

Art. 4 (Mancata partenza)

La mancata effettuazione di un arrivo e di una partenza previsti dal "quadro-accosti" deve essere comunicata entro **30 minuti** dall'orario di previsto arrivo e partenza, al Comandante del Porto per le competenti verifiche di polizia marittima e portuale.

Art. 6 (Corse straordinarie)

L'effettuazione di corse "*straordinarie*" potrà essere valutata di volta in volta e consentita dalla locale Autorità Marittima, previa verifica della disponibilità delle banchine e di ogni altra pertinente circostanza.



Le unità non in possesso di titolo esclusivo per l'ormeggio, a giudizio insindacabile del Comandante del Porto, e/o per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione, dovranno lasciare libero l'ormeggio per consentire le operazioni commerciali e lo svolgimento del servizio di linea delle ulteriori unità autorizzate.

Art. 7 (Divieti)

E' vietato svolgere nell' ambito portuale, opera di propaganda, verbale o con volantini o con qualsiasi altro mezzo, per indurre i passeggeri con o senza auto al seguito, a preferire l'imbarco su navi di determinati soggetti.

Art. 8 (Servizi in banchina)

E' fatto obbligo alle società di navigazione di disporre di adeguato servizio sulle banchine con proprio personale allo scopo di indirizzare ordinatamente i passeggeri e gli autoveicoli all'imbarco e di curarne il deflusso sia all'imbarco che allo sbarco. Detto personale deve essere abbigliato in maniera tale da essere facilmente individuato dai passeggeri.



**ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI SICUREZZA E DEI SERVIZI
MARITTIMI DEL PORTO DI PONZA**

